



ROTARY CLUB VICENZA NORD SANDRIGO

DISTRETTO 2060 ITALIA

**STATUTO E REGOLAMENTO
DEL
ROTARY CLUB VICENZA NORD SANDRIGO**

STATUTO

Art.1 – Definizioni

- Consiglio : il consiglio direttivo del club.
Consigliere: un membro del consiglio direttivo.
Socio : un socio attivo del club.
RI : il Rotary International.
Anno : l'anno rotariano che inizia il 1° luglio.

Art. 2 – Nome

Il nome di questa associazione è "**ROTARY CLUB VICENZA NORD SANDRIGO**" identificato col numero **C000076447** appartenente al Distretto 2060 del Rotary International.

Art. 3 – Limiti territoriali

Il club è territorialmente collegato ai Comuni di Sandrigo, Bolzano Vicentino, Breganze, Bressanvido, Dueville, Quinto Vicentino e Schiavon.

Art. 4 – Finalità

Lo scopo del Rotary è quello di diffondere l'ideale per servire, inteso come motore e propulsore di ogni attività. In particolare esso si propone di:

- Promuovere e sviluppare relazioni amichevoli fra i propri membri per renderli meglio atti a servire l'interesse generale.

[Handwritten signature] 1

- Informare ai principi della più alta rettitudine l'attività professionale e imprenditoriale, riconoscendo la dignità di ogni occupazione utile, e facendo sì che esse siano esercitate nella maniera più degna, quali mezzi per servire la società.
- Orientare l'attività privata, professionale e pubblica di ogni socio del club al concetto di servizio.
- Propagare la comprensione reciproca, la cooperazione e la pace fra Nazione e Nazione mediante il diffondersi nel mondo di relazioni amichevoli fra persone esercitanti le più svariate attività economiche e professionali, unite nel comune proposito e nella volontà di servire.
- Sensibilizzare l'opinione pubblica verso problematiche di carattere etico-morale favorendone la conoscenza ed il confronto nel rispetto delle diversità e nell'affermazione di principi di tutela dell'uomo e dell'ambiente in cui sviluppa le sue relazioni.

Art. 5 – Riunioni

Il club si riunisce una volta alla settimana nel giorno e nell'ora indicati nel regolamento. Il Consiglio, o in via d'urgenza e salvo ratifica, il Presidente, possono rinviare la data della riunione ad altra ora o giorno ed anche annullarla in caso di eventi che connotino la forza maggiore o per situazioni eccezionali quali la morte di un socio.

Con le modalità regolamentari dovrà essere assicurata la riunione annuale per la elezione di dirigenti entro il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 6 – Socio

1. il club ammette due tipi di soci: attivi e onorari scelti fra persone adulte rispettabili e di ottima reputazione.
2. i soci vengono scelti fra coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) titolari, soci, rappresentanti legali o direttori di impresa, o che esercitino un'attività o una professione.
 - b) detentori di una importante posizione in un'impresa o professione rispettabile e riconosciuta;
 - c) Persone ritiratesi dall'attività di cui sopra purchè ancora presenti nel territorio di riferimento del club;
3. il trasferimento di una di queste persone non è ostativo alla conservazione dello status di socio del club purchè ottenga il placet del consiglio direttivo e nel rispetto degli obblighi di socio.
Per le persone sub c) il consiglio può assicurare la classifica di appartenenza.
4. Criteri

L'effettivo di un club deve dare prova di fedeltà ai principi del RI, dimostrare serietà ed equilibrio di giudizi, essere esempio per gli altri nelle attività e nella professione.

Non vanno ammessi soci attivi quando la classifica di appartenenza ha raggiunto le cinque unità, salvo che il club non conti più di cinquanta soci.

E' invece auspicabile che il club favorisca e privilegi l'ingresso di soci attivi in classifiche non o poco rappresentate. I soci ritiratesi dall'attività non vanno computati nella classifica.

Analogamente in caso di trasferimento ad altro territorio potrà essere proposto come socio attivo del club di residenza, anche se ciò determina il superamento dei limiti numerici di categoria.

Sono comunque vietate le doppie affiliazioni.

5. Soci onorari

Possono essere ammessi come soci onorari del club e per un periodo stabilito dal Consiglio, persone che si siano distinte al servizio degli ideali rotariani o comunque di chiara fama nazionale ed internazionale per iniziative atte a migliorare la qualità della vita delle persone.

Detti soci sono esentati dal pagamento della quota di ammissione e delle quote sociali.

Non possono rivestire cariche all'interno del club, non hanno diritto di voto.

Partecipano liberamente a tutte le riunioni del club di appartenenza ed hanno diritto di visita di altro club senza essere ospiti di un rotariano.

6. Nel periodo limitato in cui un socio rivesta cariche pubbliche continuerà a rappresentare la categoria originale anziché quella della carica temporanea, con l'eccezione per quelle giudiziarie e presso istituzioni scolastiche di vario livello.

Art. 7 – Classifiche

Ogni socio è classificato in base alla sua attività professionale. La classifica attribuita ad ogni socio attivo deve corrispondere all'attività prevalente e riconosciuta dalla ditta, società o ente a cui appartiene oppure rappresentare il suo ramo d'affari o la principale e riconosciuta attività professionale.

Se le circostanze lo giustificano, il consiglio direttivo può rettificare o adottare la classifica di qualsiasi socio. In tal caso il socio sarà informato della modifica e avrà diritto di essere ascoltato in merito.

Il club non può ammettere un socio attivo in una classifica che sia già rappresentata da cinque o più soci, a meno che il club non abbia più di cinquanta soci, nel quel caso può ammettere un socio attivo in una classifica, purchè il numero dei rappresentanti non superi il 10% dei soci attivi del club. Il numero complessivo di una classifica non include i soci pensionati.

Se un socio cambia classifica, può mantenere la propria affiliazione al club nella nuova classifica indipendentemente da questa sostituzione.

Art. 8 – Assiduità

Ogni socio del club dovrebbe partecipare alle riunioni regolari dello stesso. Un socio sarà conteggiato quale presente ad una riunione regolare di questo club se avrà preso parte ad almeno il 60% del tempo dedicato alla riunione regolare o se avrà compensato la sua assenza in uno dei modi seguenti:

1. se in qualsiasi momento dopo l'orario consueto della riunione precedente o prima dell'orario consueto della riunione susseguente di questo club,
 - a) avrà partecipato ad almeno il 60% del tempo dedicato alla riunione regolare di un altro club o di un club provvisorio;
 - b) su incarico del club, avrà preso parte ad una riunione regolare di un club Rotaract o Interact, di un gruppo rotariano comunitario (GROC) o di un club provvisorio Rotaract o Interact o di un gruppo provvisorio GROC;
 - c) avrà preso parte ad un congresso del Rotary International, ad un consiglio di legislazione, ad una assemblea internazionale, ad un istituto rotariano per i dirigenti passati e presenti del Rotary International, ad un istituto del rotare per i dirigenti passati, presenti ed entrambi del Rotary International, convocato con l'approvazione del Consiglio Centrale del RI. (Il Presidente agendo a nome del consiglio stesso), ad un congresso regionale del rotary, ad una riunione di una commissione del rotare international, ad un congresso di un distretto del rotare, ad un'assemblea di un distretto del rotare, ad una qualsiasi riunione distrettuale tenuta per decisione del consiglio centrale del RI, ad una riunione di una commissione distrettuale svolta su invito del governatore del distretto stesso o ad una riunione interclub regolarmente annunciata;
 - d) Si sarà presentato all'ora e nel luogo consueti della riunione regolare di un altro club per prendervi parte; ma inutilmente, non essendovi il club in questione riunito a tale ora e luogo.
2. Se nel periodo della riunione regolare in questione:
 - a) sarà stato in viaggio per la via ragionevolmente più diretta verso o da una delle riunioni summenzionate al sottoparagrafo c).





- b) In viaggio per affari rotariani, in qualità di dirigente o di membro di una commissione del RI;
 - c) In viaggio per affari rotariani, in qualità di rappresentante speciale del suo Governatore distrettuale in vista della formazione di un nuovo club;
 - d) In viaggio per affari rotariani in qualità di impiegato del RI ;
 - e) Direttamente ed attivamente impegnato in un progetto di servizio sponsorizzato dal distretto o dal RI o dalla Fondazione Rotare in una zona remota in cui non esista alcuna possibilità di compensare l'assenza.
3. Comunicazione del compenso di assenza
Nei casi previsti sub 1. b), c) e 2. di questo articolo, il socio verrà conteggiato quale presente se avrà personalmente dato notizia del caso al club. Nei casi esposti ai sub 1. a), d), tale notizia potrà essere comunicata di persona dal socio stesso o dal segretario del club visitato.
4. Dispense
L'assenza di un socio può essere scusata nei seguenti casi:
- a) se è stata causata da una malattia o infermità prolungata o da un soggiorno di oltre due settimane in un paese nel quale non esistano Rotary Club, per cui sia stato reso fisicamente incapace di prender parte a una riunione regolare. In tal caso, il consiglio direttivo approverà la sua assenza, non verrà conteggiata nel calcolo delle presenze del club;
 - b) nel caso di una assenza intenzionale in un Paese in cui non ci siano Rotary club, il socio informerà il segretario del proprio club prima di intraprendere il viaggio o, qualora ciò fosse impossibile, scrivendogli dal paese in questione. Prima di approvare tale assenza, il consiglio direttivo si accerterà se il viaggio impedisce effettivamente al socio di compensare la sua assenza come prescritto al punto 1. a) di questo articolo;
 - c) egli è socio seniore attivo ed è stato socio di uno o più club per un totale complessivo di venti o più anni ed ha raggiunto l'età di 65 anni.
 - d) È stato socio di uno o più club per un totale complessivo di quindici o più anni ed ha raggiunto l'età di 70 anni; ha comunicato per iscritto al segretario del club il suo desiderio di essere dispensato dall'assiduità. In tal caso, ottenuta l'approvazione del consiglio direttivo, le assenze del socio suddetto non verranno conteggiate nel calcolo dell'assiduità generale del club, mentre delle sue presenze verrà tenuto conto se egli ne avrà espresso desiderio.

Art. 9 – Consiglieri e dirigenti

- 1) Corpo dirigente. Il corpo dirigente del club è rappresentato dal consiglio direttivo, costituito e composto in conformità al regolamento del club.
- 2) Autorità. L'autorità del consiglio si estende a tutti i dirigenti e le commissioni e, se ha motivi validi, può dichiarare vacante un ufficio.
- 3) Decisioni del consiglio. Le decisioni del consiglio in merito a qualsiasi aspetto dell'attività del club hanno carattere definitivo e sono soggette solo ad appello del club. Tuttavia, nel caso in cui il consiglio decida di cessare l'affiliazione di un socio, l'interessato può, conformemente all'art. 11, comma 6, fare appello al club o avvalersi della clausola arbitrale. In caso di appello, una decisione può essere annullata solo dal voto dei due terzi dei soci presenti a una riunione ordinaria in cui ci sia il numero legale dei partecipanti, purché l'appello sia stato notificato dal segretario a ogni socio del club almeno cinque giorni prima della riunione. In caso di appello, la decisione del club ha valore definitivo.
- 4) Dirigenti. I dirigenti del club sono: il presidente, il presidente eletto e uno o più vicepresidenti, il segretario, il tesoriere e il prefetto. Presidente, presidente eletto e vicepresidenti sono membri del

consiglio, mentre segretario, tesoriere e prefetto possono esserlo o non esserlo, a seconda di quanto stabilisce il regolamento del club.

5) Elezione dei dirigenti

- a) Mandato dei dirigenti (Presidente escluso). I dirigenti sono eletti in base a quanto stabilito dal regolamento del club e, tranne il presidente, entrano in carica il 1° luglio immediatamente successivo alla loro elezione e restano in carica per il periodo relativo alla stessa, o fino all'elezione e all'insediamento dei loro successori.
- b) Mandato presidenziale. Il presidente è eletto in base a quanto stabilito dal regolamento del club, non più di due anni e non meno di diciotto mesi prima del giorno in cui entra in carica. Il presidente serve come presidente eletto per l'anno immediatamente precedente a quello per cui è stato eletto presidente. Il mandato presidenziale dura un anno, dal 1° luglio al 30 giugno successivo o fino all'elezione e all'insediamento di un successore.
- c) Qualifiche. Tutti i dirigenti e i membri del consiglio sono soci in regola del club. Il presidente eletto è tenuto a partecipare al seminario d'istruzione dei presidenti eletti e all'assemblea distrettuale, a meno che non ne sia dispensato dal governatore eletto. In tal caso, il presidente eletto invia in sua vece un rappresentante del club incaricato di informarlo sui lavori.

Art. 10 – Quota sociale

Ogni socio è tenuto a pagare una quota di ammissione e quote sociali annuali come stabilito dal regolamento, con l'eccezione dei soci provenienti da altri club, i quali se ammessi al club, non sono tenuti a pagare una seconda quota di ammissione.

Art. 11 – Durata dell'affiliazione

- 1) Durata. L'affiliazione al club dura fintanto che esiste il club, salvo cessazione secondo le disposizioni che seguono.
- 2) Cessazione automatica
 - a) Qualifiche. Un socio cessa automaticamente di far parte del club quando non soddisfa più i requisiti di appartenenza; tuttavia:
 - il consiglio può dare a un socio che si trasferisca al di fuori del territorio del club un permesso speciale di un anno al massimo, per consentirgli di visitare un club nella comunità in cui si trasferisce e farvisi conoscere, purchè il socio mantenga la stessa classifica e continui a soddisfare gli altri.
 - Requisiti di appartenenza al club; il consiglio può consentire a un socio che si trasferisca al di fuori del territorio del club di mantenere l'affiliazione, purchè il socio mantenga la stessa classifica e continui a soddisfare gli altri requisiti di appartenenza al club;
 - Un socio che perda, senza intenzione, la propria classifica può conservarla e ottenere un permesso di un anno al massimo per trovare un altro impiego all'interno della classifica attuale o di una nuova. Detto socio deve continuare a soddisfare gli altri requisiti di appartenenza al club. L'affiliazione cesserebbe solo al termine del periodo coperto dal permesso.
 - b) Riammissione. Un socio la cui affiliazione cessi per uno dei motivi esposti alla lettera a) può presentare domanda di riammissione, mantenendo la classifica precedente o richiedendone una nuova, senza dover pagare una seconda quota di ammissione.
 - c) Cessazione di affiliazione come socio onorario. Un socio onorario cessa automaticamente di essere tale al termine del periodo stabilito dal consiglio per tale affiliazione. Il consiglio



riunione con almeno cinque giorni di anticipo. A tale riunione sono ammessi solo i soci del club.

- c) Arbitrato. In caso di arbitrato, ognuna delle due parti nomina un arbitro e gli arbitri nominano un giudice. Arbitri e giudice devono essere soci di un Rotary club.
 - d) Appello. In caso di appello, la decisione del club avrà carattere definitivo per tutte le parti e non sarà soggetta ad arbitrato.
 - e) Decisione arbitrale. In caso di arbitrato, la decisione degli arbitri o, se gli arbitri non raggiungono un accordo, del giudice avrà carattere definitivo per tutte le parti e non sarà soggetta ad appello.
- 7) Decisioni del consiglio. La decisione del consiglio diventa definitiva in mancanza di appello al club o di richiesta di arbitrato.
 - 8) Dimissioni. Le dimissioni di un socio dal club devono essere comunicate per iscritto al presidente e al segretario, e sono accettate dal consiglio a condizione che il socio sia in regola con il pagamento delle somme spettanti al club.
 - 9) Perdita dei diritti relativi al patrimonio sociale. Un socio che cessa, per qualsiasi motivo, di appartenere al club perde ogni diritto sui fondi o altri beni appartenenti al club.

Art. 12 – Affari locali, nazionali ed internazionali

- 1) il benessere generale della comunità, della nazione e del mondo deve interessare i soci di questo club, ed ogni pubblica questione che abbia riferimento con quel benessere deve essere oggetto di imparziale ed intelligente studio e discussione durante le riunioni del club in modo che i soci possano formarsi una propria e informata opinione. Tuttavia questo club non dovrà esprimere opinioni su alcun controverso provvedimento di carattere pubblico che sia in corso di decisione.
- 2) Questo club non può appoggiare né raccomandare candidati a pubblici uffici, né può discutere, durante le sue riunioni, sui meriti o demeriti di tali candidati.
- 3) a) questo club non deve adottare né diffondere decisioni o giudizi, né prendere deliberazioni collegiali in riferimento a questioni di carattere mondiale, o a qualsiasi problema internazionale di natura politica.
b) Questo club non deve indirizzare appelli a club, popoli o governi, o diffondere lettere, discorsi o programmi per la soluzione di specifici problemi internazionali di natura politica.

Art. 13 – Riviste rotariane

- 1) A meno che questo club non sia stato dispensato dal consiglio centrale del Rotary International dall'osservare gli obblighi prescritti da questo Articolo in concordanza con il regolamento del Rotary International, ogni socio attivo, seniore attivo ed anziano di questo club accetta volontariamente, con la sua affiliazione a questo club, di abbonarsi alla rivista ufficiale del RI e ad una rivista regionale rotariana approvata e prescritta per questo club dal consiglio centrale del RI. L'abbonamento è semestrale e continua per tutta la durata dell'appartenenza al club e fino al termine del semestre nel corso del quale il socio cessa di far parte del club.
- 2) L'importo dell'abbonamento è incassato dal club per semestri anticipati presso ogni singolo socio e trasmesso alla segreteria del RI e all'ufficio della pubblicazione regionale prescritta, secondo come stabilito dal Consiglio Centrale del Rotary International.

Art. 14 – Accettazione dello scopo del Rotary, osservanza dello statuto e del regolamento.

Con il pagamento della tassa di ammissione e delle quote sociali, il socio accetta i principi del Rotary quali espressi nello scopo e si sottopone e si impegna ad osservare lo statuto e il regolamento di questo

[Handwritten signature]

club e ad esserne vincolato, e soltanto a tali condizioni ha diritto ai privilegi del club. Nessun socio può essere dispensato dall'osservanza dello statuto e del regolamento adducendo di non averne ricevuto copia.

Art. 15 – Arbitrato

In caso di controversia tra uno o più soci, o tra uno e più ex soci, ed il club o un dirigente o il consiglio direttivo del club, in relazione all'appartenenza al club o alla pretesa violazione dello statuto o del regolamento, o all'espulsione di un socio dal club, o a qualsiasi altra questione che non possa essere composta in modo soddisfacente con l'aiuto dell'apposita procedura stabilita per questi casi, il relativo giudizio è deferito ad un collegio arbitrale. Ogni parte nominerà un arbitro e gli arbitri nomineranno un presidente del collegio arbitrale. Sia gli arbitri che il presidente del collegio arbitrale dovranno essere dei rotariani. La decisione degli arbitri oppure, in caso di disaccordo, del presidente del collegio arbitrale, ha carattere definitivo ed impegna tutte le parti

Art. 16 – Regolamento

Questo club adotterà un regolamento che non sia in contrasto con lo statuto o il regolamento del RI (né con le norme di procedura per l'amministrazione di una zona, là dove esistano) o con il presente statuto; il regolamento può contenere disposizioni supplementari per la direzione di questo club. Il regolamento potrà essere emendato di tanto in tanto secondo le disposizioni ivi contenute.

Art. 17 – Interpretazione

- 1) Ogni riferimento a "rotariano", "socio", "dirigente" e a ognuna delle cariche relative all'amministrazione del club, del distretto e del RI va inteso anche per le persone di sesso femminile.
- 2) L'uso del termine "posta", in qualsiasi forma, derivazione e combinazione appaia nel presente statuto, implica l'uso sia della posta tradizionale che di quella elettronica (e-mail), quest'ultima intesa come mezzo per ridurre i costi e ottimizzare i tempi di risposta.

Art. 18 – Emendamenti

- 1) Modi. Salvo per quanto stabilito al sub 2 di questo articolo, il presente statuto può essere emendato solo dal consiglio di legislazione nel modo stabilito dal regolamento del RI per l'emendamento del medesimo.
 - 2) Emendamento dell'art.2 e dell'art.3. Gli artt. 2 (nome) e 3 (limiti territoriali del club) del presente statuto possono essere emendati in qualunque riunione regolare del club cui sia presente il quorum, mediante voto affermativo della maggioranza dei soci presenti e votanti, purchè la proposta di emendamento sia stata comunicata per iscritto a tutti i soci almeno dieci giorni prima della riunione, e purchè tale emendamento sia sottoposto all'approvazione del consiglio centrale ed entri in vigore solo dopo tale approvazione.
-